



# Comune di Grottaferrata

(Provincia di Roma)  
Piazzetta Eugenio Conti 1 – C.A.P. 00046

3° SETTORE – Servizio 2°  
**Entrate e Patrimonio**

APPLICARE UNA  
**MARCA DA BOLLO**  
da  
**€ 16,00**

## UFFICIO PATRIMONIO

06-945401643 / 06-945401641  
servizio.patrimonio@comune.grottaferrata.roma.it



Di seguito spuntare le caselle  per i casi che ricorrono; è possibile compilare il presente modulo con il pc (tranne la firma)

**OGGETTO: RICHIESTA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE PER**  **PASSO CARRABILE**  **ACCESSO A RASO**

Il/La sottoscritto/a (cognome)

(nome)  Cod. Fiscale

nato/a a  il

residente a  Prov.  in Via/Piazza

n°  CAP  e-mail

tel.

in qualità di (specificare se: Proprietario, Rapp.te Legale, altro)

del/della  Società  Condominio  Ente  altro

denominato/a

con sede legale a  Prov.  CAP

in Via/Piazza  n°  Cod. Fiscale

in riferimento al vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e a quanto disposto dagli artt. 22 e 27 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n°285, dagli artt. 46 e 120 del relativo Regolamento d'attuazione, approvato con D.P.R. 495/1992, nonché per quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507,

## CHIEDE

la voltura dell'autorizzazione per  il passo carrabile  l'accesso a raso

ubicato in Via  al civ.  a seguito dell'atto di (indicare se acquisto, donazione, o altro)  stipulato in data  presso il Notaio  in (indicare la città) .

L'ampiezza del passo/accesso è di mq , determinati dall'apertura di ml  per la profondità di ml. 1 convenzionali, meglio evidenziata nella  PLANIMETRIA  FOTO  DISEGNO allegata/o (obbligatoria/o).

**Precedente titolo di riferimento:**

Concessione/Autorizzazione n°  Prot. n°  del   
rilasciata a

**Indirizzo per il recapito delle comunicazioni:**

presso la sede sopra indicata;

al seguente indirizzo di Città/Luogo  Prov.   
in Via/Piazza  n°  CAP   
e-mail  fax   
presso

**Eventuali altre informazioni e/o note:**


**Altresì il sottoscritto dichiara di aver preso visione e d'impegnarsi a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.**

**Allegati:** (ATTENZIONE! Gli allegati di seguito riportati sono obbligatori, pertanto senza di essi, così come per tutte le indicazioni sopra richieste, non può avviarsi il relativo procedimento e ottenere l'autorizzazione/concessione)

- fotocopia del documento di riconoscimento** in corso di validità;
- foto o disegno o planimetria** che individui con esattezza l'area oggetto della richiesta, con indicati i metri quadrati e i metri lineari dell'occupazione da autorizzare.

Data

Firma

---

*N.B.: resta ferma comunque la possibilità da parte dell'Ufficio di chiedere, se non già depositata, la planimetria inerente l'occupazione da autorizzare e/o ogni altra documentazione necessaria per una corretta conclusione del procedimento.*

N.B.: Non è necessario stampare queste ulteriori pagine.

### **ATTENZIONE! Il passo carrabile e l'accesso a raso hanno caratteristiche diverse.**

L'accesso a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, "non determina un'occupazione del suolo pubblico", dato che "manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico" e che "non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell'accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività" (Corte di Cassazione sentenza n. 16733/2007), pertanto il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla specifica richiesta del proprietario (articolo 46 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada - DPR n°495/1992). Diversamente, nella zona antistante, il suolo è destinato alla sosta dei veicoli nel rispetto del Codice della Strada.

**Di seguito si riporta un estratto del Regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del Codice della Strada trattanti l'argomento.**

(L'intero Regolamento COSAP è sul sito di questo Comune nella sezione Atti / Regolamenti / [Regolamento canone occupazione spazi e aree pubbliche](#))

### **Regolamento COSAP**

#### **ART. 1: OGGETTO E FINALITA'**

1. ... (omissis)
2. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
3. ... (omissis)
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge (per atto tra vivi o mortis causa o per usucapione), la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini per le quali la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione veicolare e/o pedonale.
5. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
6. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

#### **ART. 2: DEFINIZIONI**

1. Si definisce **passo carrabile** qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede.
2. Si definisce **accesso a raso** qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
3. ... (omissis)

#### **ART. 5: PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE**

1. Il rilascio del provvedimento di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285, recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 Agosto 1990, n.241 e loro s.m.i. .
3. ... (omissis)

#### **ART. 6: ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta ai competenti uffici, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda, redatta in carta legale su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Grottaferrata, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e partita Iva (qualora detenuta). Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale della società/associazione nonché l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni di questo Ente;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità espressa in metri quadrati e in metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso specifico al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata della tipologia di occupazione da eseguire, specificando dettagliatamente se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) foto o disegno che individuino l'area oggetto di occupazione;
  - g) eventuale planimetria, se richiesta dagli uffici;
  - h) dichiarazione di presa visione e d'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o fidejussioni che l'amministrazione ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
  - i) ... (omissis)
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammessi nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000.

4. **La domanda deve comunque essere presentata anche qualora l'occupazione sia esclusa o esente dall'applicazione del canone.**

#### **ART. 7: TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. **Il termine** entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda; **per le concessioni pluriennali e/o permanenti è aumentato a 60 giorni** stanti i maggiori adempimenti previsti per l'espletamento della procedura di rilascio.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **ART. 8: ISTRUTTORIA**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.6, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione.

3. **La richiesta di cui al comma precedente sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.**

#### **ART. 16 - NUOVA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO**

1. **Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.**

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, **il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6.** Tale domanda **dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.**

3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

4. **Il nuovo titolare è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso,** se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

5. In assenza dei predetti adempimenti, la concessione/autorizzazione rimarrà validamente rilasciata al titolare originario.

#### **CODICE DELLA STRADA - D.Lgs 285/1992 (testo vigente al mese di giugno 2013)**

##### **Art. 22 - Accessi e diramazioni.**

1. **Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,** nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. **I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.**

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, nè le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. ... (omissis)

10. ... (omissis)

11. **Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.**

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168.

#### **REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - DPR 495/1992 (testo vigente al mese di giugno 2013)**

##### **Art. 46. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.**

1. **La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada** nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. ... (omissis)

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37) del codice [N.d.R.: 37) *PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli*], rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, [N.d.R.: art. 44, comma 4. *Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata*] nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78.

In caso contrario, **il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.**